

# Riforma agevolazioni energivori dal 2024 : adempimenti delle green conditionalities e modalità di recupero delle agevolazioni

Informiamo le aziende interessate che, con delibera n. 378/2024/R/eel, l'Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l'energia (Arera), ha definito le **modalità di dichiarazione da parte delle imprese energivore** della condizionalità green e le modalità per il recupero di agevolazioni percepite in caso di inadempienze.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della delibera.

Per l'anno di competenza 2024, la scelta di una delle tre condizionalità green ([cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024](#)) viene effettuata sul portale della Csea in occasione dell'apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l'accesso all'energivorità per il 2025. Se una impresa energivora nel 2024 non presenta la richiesta per il 2025, riceverà dalla Csea un apposito modulo per indicare la modalità scelta, da inviare compilato entro il 31.12.2024.

A partire dall'annualità di competenza 2025, la scelta della condizionalità green per l'annualità  $n$  viene effettuata sul portale della CSEA in occasione dell'apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l'accesso all'energivorità per il medesimo anno  $n$ . La condizionalità scelta può poi essere modificata entro il 31 dicembre dell'annualità  $n$  di riferimento dell'agevolazione mediante rettifica della dichiarazione con apposito processo predisposto dalla Csea.

Se si sceglie la condizionalità green 1 ([cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024](#)), l'impresa è tenuta ad effettuare investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell'anno  $n$  di riferimento dell'agevolazione e poi completare gli investimenti e realizzare gli interventi entro la fine del secondo anno successivo a quello dell'agevolazione ( $n+2$ ).

1. Se l'impresa non effettua nessun investimento entro l'anno  $n$  cui si riferisce l'agevolazione, la Csea procede alla revoca totale dell'agevolazione e all'esclusione dall'elenco energivori;
2. Se l'impresa effettua solo una parte degli investimenti previsti entro il primo anno, incorre in una inadempienza parziale e Csea richiede un rimborso (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra la quota di un terzo degli investimenti previsti e l'investimento effettivamente sostenuto
3. Se l'impresa non completa gli investimenti entro la fine dell'anno  $n+2$ , deve corrispondere un rimborso alla Csea (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra gli investimenti previsti e l'investimento effettivamente sostenuto, ridotto dell'eventuale quota versata ai sensi del punto precedente

Pagamenti dei rimborsi parziali o non effettuati entro 60 giorni comportano la perdita della qualifica di cliente energivoro e la restituzione di tutte le agevolazioni percepite.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[9305\\_N.L.34\\_3\\_- \\_Delibera\\_Arera\\_n.378\\_2024.pdf](#)

[Download](#)

[9307\\_N.L.34\\_3\\_-](#)

[\\_Delibera\\_Arera\\_n.619\\_2023\\_allegato\\_A\\_aggiornato.pdf](#)  
[Download](#)